

TEXT IN ITALIENISCHER SPRACHE - TESTO IN LINGUA ITALIANA

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una Polisportiva dilettantistica, disciplinata dagli articoli 14 ss. del Codice Civile, denominata "**SPORTCLUB MERAN - AMATEURSPORTVEREIN**", in forma abbreviata "**SC MERAN**", in lingua italiana "**SPORTCLUB MERANO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", in forma abbreviata "**SC MERANO**". È stata costituita il 13 novembre 1912, sciolta dal Fascismo nel 1926, ricostituita il 20 ottobre 1931 come "Sport Club Merano", ma di nuovo sciolta nel 1937 e ricostituita il 28 dicembre 1945 come "Sportclub Meran".
2. La Polisportiva è suddivisa in sezioni sportive, i colori della Polisportiva sono nero/bianco.

Art. 2 - Sede legale

1. La Polisportiva ha sede legale in **39012 Merano (BZ)**.

Art. 3 - Durata

1. La Polisportiva ha durata **illimitata** nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Scopo

1. La Polisportiva ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, nonché la promozione, lo sviluppo e la diffusione di ogni forma di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive praticate dall'associazione stessa quale Polisportiva, il supporto dei soci, la cura educativa, professionale, spirituale e materiale dello sport in generale, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive di carattere locale, nazionale ed internazionale, specialmente del Badminton, Tiro con l'Arco, Pattinaggio Artistico, Sport Tempo libero, Giuoco Handball, Canotaggio, Atletica leggera, Corsa d'orientamento, Ciclismo, Nuoto, Sci alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennistavolo, Triathlon, Ginnastica, Pallavolo, Yoseikan Budo, Sport per persone con disabilità.
2. La Polisportiva, oltre agli scopi principali di cui al comma 1, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulta essere direttamente o indirettamente necessaria, utile o/e favorevole al perseguimento degli scopi sociali, ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive propri o di terzi, nonché svolgere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, nonché acquisire, alienare, realizzare, gestire e affittare immobili ed diritti reali.
4. La Polisportiva potrà inoltre gestire punti di ristoro rispettivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività istituzionali.

Art. 5 - Finalità non lucrativa

1. La Polisportiva persegue finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei soci, prevedendo l'elettività delle cariche sociali.
2. Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo

indiretto, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonchè eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati per le finalità istituzionali della Polisportiva o per finalità direttamente connesse.

Art. 6 - Riconoscimento

1. La Polisportiva è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) rispettivamente dagli enti di promozione e/o dalle Federazioni Sportive, con iscrizione nel previsto registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
2. Per le singole attività e discipline esercitate nella Polisportiva possono essere presentate le domande di adesione agli enti di promozione, Federazioni sportive e/o Organismi di promozione dell'attività sportiva. Esse sono assoggettate ai rispettivi statuti e regolamenti.
3. La Polisportiva si impegna di nominare i loro rappresentanti nelle assemblee federali.

Art. 7 - Soci

1. Possono far parte della Polisportiva, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta.
2. I soci si distinguono in:
 - soci attivi, che praticano attività sportiva o/e partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative organizzate dall'associazione;
 - soci passivi, che sostengono moralmente e materialmente l'associazione;
 - soci onorari, che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota.

Art. 8 - Domanda di ammissione soci

1. L'ammissione dei soci avviene a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
2. Tutte le persone fisiche che intendono far parte in qualità di soci della Polisportiva dovranno fare domanda al Consiglio Direttivo. Con il pagamento della quota associativa il richiedente acquisisce l'ammissione a socio, con riserva di rifiuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore in tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 - Decadenza dei soci

1. Il socio cessa di far parte della Polisportiva per dimissione volontaria, esclusione, decesso o per scioglimento della Polisportiva. Il socio che intende dimettersi dalla Polisportiva può darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione di un socio avviene con delibera del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - a) per l'inosservanza dello Statuto, Regolamento o delle delibere degli organi sociali,
 - b) per chi lede la fama o l'onore della Polisportiva.

3. La perdita della qualità di socio avviene se la quota associativa non viene versata entro febbraio dell'anno di attività in corso.
4. Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre ricorso scritto entro nove giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci. In questo caso la decisione del Consiglio Direttivo rimane sospesa fino alla decisione dell'Assemblea dei soci.
5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Polisportiva, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Polisportiva.
6. La quota sociale non è trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, nonché a partecipare alle assemblee sociali, alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dalla Polisportiva; hanno, inoltre, il diritto a partecipare ai vantaggi della società e a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce la Polisportiva come da apposito regolamento o/e delibere del Consiglio Direttivo.
2. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali ed a contribuire e promuovere gli interessi della società; hanno diritto di partecipare alle assemblee. Hanno, inoltre, l'obbligo a devolvere qualsiasi controversia attinente alla qualità di associato, al Collegio dei Probiviri previsto dal presente Statuto e di accettare eventuali provvedimenti adottati a loro carico.

Art. 11 - Soci minorenni

1. I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali, però assumere specifici incarichi all'interno della Polisportiva.
2. Ai soci minorenni non spetta il diritto di voto.

Art. 12 - Organi della Polisportiva

1. Sono organi della Polisportiva
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Comitato Sociale;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) Il Collegio dei Probiviri.
2. Gli organi sociali eletti in base al presente Statuto rimangono in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Le cariche sociali sopracitate sono a titolo onorifico e la Polisportiva potrà unicamente rimborsare delle spese effettivamente sostenute durante lo svolgimento dell'incarico.

Art. 13 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo ed viene convocata dal Presidente, mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata e/o contestale

comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o in altra forma adeguata. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci che hanno versato la quota associativa entro febbraio dell'anno di attività in corso e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari.

4. All'Assemblea dei soci ad ogni socio avente diritto di partecipazione è attribuito un diritto di voto. Ogni socio avente diritto di voto può a sua volta farsi rappresentare da altro socio con diritto di voto mediante delega scritta. Un socio avente diritto di voto non può rappresentare più di due soci. In caso di modifica dello Statuto sociale un socio può rappresentare tre soci.

5. I soci con diritto di voto hanno il diritto di consultare il rendiconto e altri atti e documenti poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

2. Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria:

- 2.1. l'elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi;
- 2.2. deliberare l'indirizzo generale dell'attività della Polisportiva;
- 2.3. approvare i regolamenti sociali;
- 2.4. approvare contratti riguardanti l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- 2.5. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza di tale termine di convocazione, l'Assemblea sarà convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio Direttivo può convocare un'Assemblea straordinaria in casi particolari e di urgenza.

Art. 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

4. Modifiche dello Statuto sociale vengono deliberate con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 17 - Modalità di deliberazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera normalmente mediante votazione per alzata di mano; su decisione dell'Assemblea e per argomenti di particolare interesse la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In caso di parità di voti l'argomento oggetto di deliberazione è rigettato.
2. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto qualora sia ritenuto opportuno dall'Assemblea.

Art. 18 - Presidenza e scrutatori

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Polisportiva; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. In caso di elezioni degli organi sociali, il Presidente viene eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e propone all'Assemblea la nomina di almeno due scrutatori, che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche sociali.

Art. 19 - Elezioni delle cariche sociali

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura per iscritto al più tardi entro cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
2. Per potersi candidare (ad eccezione di Revisore dei Conti) occorre essere soci effettivi della Polisportiva e, quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 del presente Statuto.
3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere un numero preferenze, corrispondenti al numero dei componenti determinati dall'Assemblea. Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, dei Revisori dei Conti supplenti e del Collegio dei Probiviri si potrà esprimere un massimo di tre preferenze per organo.
4. In caso di parità fra i candidati con il maggior numero di voti, si effettuerà il ballottaggio tra di loro e risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Polisportiva ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri. Il numero dei componenti il Consiglio direttivo è determinato dall'Assemblea prima della rispettiva elezione.
2. Nella sua prima riunione del Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Presidente ed il Vicepresidente e assegna determinati incarichi agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Esecutivo il quale è composto dal Presidente, Vicepresidente e tre membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo può adottare provvedimenti in via d'urgenza. I provvedimenti adottati devono successivamente essere ratificati dal Consiglio Direttivo.
4. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivi della Polisportiva di ricoprire

la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

5. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art. 21 - Il Comitato Sociale

1. Il Comitato Sociale è l'organo consultivo dell'associazione ed è composto dal Consiglio Direttivo e dai Capi di Sezione. Le riunioni del Comitato Sociale sono convocate almeno due volte all'anno per l'elaborazione del programma annuale, determinazione di attività principali, proposte per onorificenze e per trattare le questioni delle sezioni.

Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, rispettando le attribuzioni riservate all'Assemblea ed agli altri organi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo ha in particolare i seguenti compiti:

- a) realizzare il conseguimento dei fini statuari;
- b) attuare le delibere e le direttive assunte dall'Assemblea;
- c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- d) fissare la quota sociale annua;
- e) costituzione e scioglimento di sezioni;
- f) ratificare le elezioni nelle sezioni;
- g) emanare e approvare i regolamenti interni e delle sezioni;
- h) predisporre il rendiconto consuntivo annuale;
- j) ratificare gli eventuali provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- k) deliberare la nomina di onorificenze e di soci onorari;
- l) deliberare l'assunzione e la dimissione di personale;
- m) fissare le competenze della direzione e dei collaboratori;
- n) conferire specifici incarichi, compiti e mandati a terzi;
- o) osservare tutti i compiti quale questo Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e in base al presente Statuto.

Art. 23 - Riunioni e Delibere del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.

2. La convocazione deve avvenire per iscritto a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e in casi eccezionali anche verbalmente almeno tre giorni prima della riunione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora nonché l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i compiti saranno svolti dal Vicepresidente o da un componente incaricato.

4. Il voto dei componenti del Consiglio Direttivo non può essere trasmesso per delega.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza

semplice. In caso di parità la delibera non si intende approvata.

6. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 24 - Decadenza anticipata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell'arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto consuntivo annuale di cui all'articolo 14 del presente Statuto.
3. Nell'ipotesi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, lo stesso resterà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà convocarsi entro trenta giorni dall'evento e aver luogo nei successivi trenta giorni.
4. Nell'ipotesi che venissero a mancare uno o più consiglieri, questi vengono sostituiti alla prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato le vacanze d'organico e dove si procederà all'elezione per la loro integrazione e resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Polisportiva e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e i poteri sono svolti dal Vicepresidente.
3. Al Presidente o suo delegato spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Polisportiva sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, ovvero quando si debba provvedere ad adempimenti indifferibili.
5. Il Presidente deve sottoporre tali deliberazioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che eleggono tra di loro il Presidente. I componenti del Collegio possono essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee alla Polisportiva. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio Direttivo e quella di consigliere o componente del Collegio dei Probiviri della Polisportiva.
2. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo del rendiconto consuntivo annuale. Un membro del Collegio dei Revisori dei Conti presenta all'Assemblea annuale la propria relazione di controllo e propone se dare o meno scarico al Consiglio Direttivo per il rendiconto annuale da esso predisposto e se il rendiconto possa essere approvato.
3. Se prima della scadenza del mandato uno o più Revisori effettivi vengono a mancare, essi sono sostituiti da uno o dai due Revisori dei Conti supplenti, in ordine al numero di voti ottenuti e resteranno in carica fino alla fine del mandato in corso.
4. In caso di dimissioni di un Revisore dei Conti, codesto rimane in carica fino al

subentro del Revisore supplente.

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono tra di loro il Presidente. I componenti del Collegio devono essere soci della Polisportiva. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di consigliere o componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Polisportiva.
2. Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e la Polisportiva o i suoi organi nonché su qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 28 - Sezioni

1. Le sezioni costituiscono articolazioni sportive della Polisportiva. Per ogni attività sportiva praticata può essere costituita una sezione all'interno della Polisportiva. La costituzione di sezioni è deliberata dal Consiglio Direttivo, che è anche competente per l'eventuale scioglimento delle stesse.
2. In base a particolari esigenze e necessità, il Consiglio Direttivo può autorizzare l'elezione di un consiglio di sezioni, determinandone il numero dei componenti.
3. Le sezioni non dispongono di propri statuti. L'attività delle sezioni è regolata dalle norme del presente Statuto nonché dalle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 - I capi sezione

1. I capi sezione vengono eletti dai soci delle rispettive sezioni per la stessa durata prevista per l'elezione degli organi sociali. Nel caso di nuova costituzione e in casi eccezionali il capo sezione può essere nominato dal Consiglio Direttivo.
2. I capi sezione hanno il compito di gestire e coordinare l'attività delle sezioni in base alle direttive e attribuzioni approvate dal Consiglio Direttivo. I capi sezione sono responsabili del loro operato nei confronti degli organi sociali e dovranno periodicamente riferire al Consiglio Direttivo.
3. Le riunioni sono convocate dal capo sezione o in casi particolari dal Presidente della Polisportiva. Per quanto concerne la convocazione, la costituzione e deliberazione delle riunioni di sezione si applicano le norme del presente Statuto previste per il Consiglio Direttivo, salvo che il regolamento di sezione non regola diversamente.
4. La carica di capo sezione in due o più sezioni è incompatibile.

Art. 30 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 31 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili, mezzi finanziari, depositi bancari e titoli che sono e diverranno proprietà della Polisportiva;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.
2. Le entrate della Polisportiva per il conseguimento dei propri fini istituzionali

sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- b) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati nonché organizzazioni sportive;
- c) dagli incassi dalle attività e/o manifestazioni organizzate;
- d) dagli introiti derivanti dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
- e) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

Art. 32 - Scioglimento della Polisportiva

- 1. Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza della Polisportiva, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei soci.
- 2. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno 3/4 (tre quarti) dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi di questo Statuto.
- 3. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, la Polisportiva devolverà il proprio patrimonio residuale ai fini sportivi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 - Norme di rinvio

- 1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI, degli enti di promozione sportiva o delle federazioni sportive nazionali a cui la Polisportiva è affiliata, e le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.
- 2. In caso di contraddizione tra i testi in lingua tedesca e in lingua italiana del presente statuto, è decisivo il testo in lingua tedesca.

Gez./F.to Karl Freund

Gez./F.to Peter Niederfriniger (L.S.)